

Nr.	12333/2017/21	RG.NR.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Verbale di interrogatorio reso innanzi al PM da AMARA Pietro
In data 24.11.2019



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

VERBALE DI INTERROGATORIO DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI - artt. 64 e segg. c.p.p., 21 D.Lv. 271/89 -

Il giorno 24 NOVEMBRE 2019 alle ore 10.50 in Milano negli uffici della Procura della Repubblica - piano 6° stanza 104 - in relazione al procedimento penale di cui in epigrafe, avanti ai Pubblici Ministeri dott.ssa Laura PEDIO e dott. Paolo STORARI, è presente l'indagato: AMARA Piero, già in atti generalizzato.

Il presente interrogatorio verrà documentato a mezzo di registrazione fonografica.

Si dà atto che sono presenti:

- Roberta Tomasi e Antonella Sollennità, stenotipiste della Sentoscrivo Soc. Coop., per la redazione del presente verbale, già incaricate con precedente atto;
- Giovanni Belloni, fonico della Sentoscrivo Soc. Coop., per le operazioni di registrazione fonografica, già incaricato con precedente atto.

Si dà atto che sono altresì presenti:

- tenente colonnello Seragusa della Guardia di Finanza di Milano, a fini investigativi;
- capitano Gianluca Luci della Guardia di Finanza di Milano, a fini investigativi;
- avv.to Mondello Salvino del foro di Roma, difensore di fiducia.

I P.M. avvisano quindi l'Indagato che:

A) Che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti.

B) Che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

C) Che se deciderà di rendere dichiarazioni, egli non potrà essere chiamato ad assumere la veste di testimone relativamente ai fatti che concernono la sua personale responsabilità.

D) Che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono (o che concernono *anche*) la responsabilità di altri, assumerà, o potrà assumere, la veste di testimone - esclusivamente riguardo a tali fatti - secondo le regole e con le garanzie che si precisano ai punti seguenti (ex artt. 197 e 197 bis c.p.p.):

D.1) Dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, ma che sono intimamente connessi con i fatti che concernono la responsabilità sua propria. - Se i fatti che concernono la responsabilità di altri riguardano coimputati nel medesimo reato a lui contestato, ovvero riguardano imputati che - pur con condotte indipendenti dalla sua - avrebbero determinato l'evento del medesimo reato a lui contestato, egli potrà assumere la veste di testimone *soltanto dopo che nei suoi confronti* sarà stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena. Tuttavia, se per il reato a lui contestato sarà stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, egli non potrà essere obbligato a deporre sui fatti posti a base di tale condanna, se nelle varie fasi del relativo procedimento egli avrà negato la propria responsabilità. In ogni caso, le deposizioni che saranno state da lui rese nella suddetta veste di testimone non potranno essere utilizzate contro di lui neanche nel procedimento di revisione o nei giudizi civili o amministrativi riguardanti gli stessi fatti.

D.2) Dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, ma che presentano determinati collegamenti con i fatti che concernono la responsabilità sua propria. - Se i fatti che concernono la responsabilità di altri riguardano imputati di un reato specificamente collegato (nei termini indicati dall'art.



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

197-bis comma 2 c.p.p.) con un altro reato che viene attribuito alla sua responsabilità, egli potrà *sempre* assumere la veste di testimone, anche prima che venga definito il procedimento relativo al reato a lui contestato. Tuttavia, egli non potrà essere obbligato a deporre sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. In ogni caso, le deposizioni che saranno state da lui rese nella suddetta veste di testimone non potranno essere utilizzate contro di lui nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione e nei giudizi civili o amministrativi riguardanti gli stessi fatti. Si precisa che il collegamento specifico di cui all'art. 197-bis comma 2 c.p.p. sussiste:

D.2.a) tra due reati, uno dei quali sia stato commesso per eseguire o occultare l'altro;

D.2.b) tra due reati commessi l'uno in occasione dell'altro;

D.2.c) tra due reati, uno dei quali sia stato commesso per conseguire o assicurare il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità dell'altro;

D.2.d) tra due reati che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

D.2.e) tra due reati relativamente ai quali la prova dell'uno (o di una sua circostanza) influisce sulla prova dell'altro (o di una sua circostanza).

D.3) Dichiarazioni su fatti che concernono esclusivamente la responsabilità di altri, senza alcun collegamento con i fatti che concernono la responsabilità sua propria. - Se i fatti che concernono la responsabilità di altri non presentano alcun particolare collegamento con i fatti che concernono la sua responsabilità, egli assumerà *sempre* la veste di testimone, secondo le regole generali in materia".

L'Ufficio quindi, fatta questa doverosa premessa, chiede all'Indagato se intende o meno avvalersi della facoltà di non rispondere.

L'Indagato dichiara: Intendo rispondere.

_____ OMISSIS _____

- Innanzitutto ho ritrovato una copia della bozza di memoria che Armanna, su indicazione di Granata, predispose nel maggio del 2016. (Allegato 1). La bozza è datata 14 maggio 2016, 12.36 PM, e così come la produco mi è stata consegnata da Vincenzo Armanna il giorno stesso a casa sua. Il giorno successivo avevo appuntamento con Granata per la consegna della memoria, Granata non si presentò e mandò una persona della Security.

_____ OMISSIS _____

In merito alla bozza di memoria faccio rilevare che sono riportati alcuni appunti manoscritti che riferisco a Vincenzo Armanna. Di questi appunti sono in grado di interpretarne solo alcuni: il primo della prima pagina riporta le iniziali "CD" fa riferimento a Claudio Descalzi, e quindi ad una parte della memoria che Descalzi doveva verificare, probabilmente. Nella seconda pagina è riportato l'appunto "verifica con CG Akinmade".

_____ OMISSIS _____

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

Un ultimo appunto a pagina 4 riporta il nome "Victor", anche di questo appunto all'epoca non capii il significato, mentre oggi le cose mi sono certamente più chiare. Aggiungo ancora che a pagina 3 è riportato un appunto con scritto "Fabri" riferito al punto d) della memoria. Fabri fa riferimento all'avvocato Fabrizio Siggia e la parte indicata con una sorta di parentesi quadra riporta delle frasi che Siggia voleva che fossero sfumate perché le riteneva eccessive. Anzi, preciso che le frasi che Siggia voleva più sfumate erano anche quelle del punto e) della memoria e, in particolare, l'incipit "in coerenza con le posizioni di Descalzi". Voglio far presente che le frasi che Siggia voleva modificare e forse riteneva eccessive riguardavano affermazioni a suo avviso eccessivamente perentorie con riguardo alla difesa di Descalzi. In buona sostanza Siggia riteneva che questo cambiamento totale a 360 gradi fosse eccessivo. Io fui inflessibile con Armana e dissi che quelle frasi dovevano essere riportate esattamente com'erano state formulate nell'appunto di Granata. L'appunto di Granata non era organizzato in punti.

OMISSIS

cm

8 7 4 8 5 1 0 4



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

lu

8 # P S R P O A



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OM/SS/S

lu

[Handwritten signatures and initials]



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

per



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OP/SSIS

per

Q # L AS P P A



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

per



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

per



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

mu

8 4 12 1 7 A



verbale di interrogatorio reso il 24.11.2019 da AMARA Piero

OMISSIS

LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI:

Piero Amara

IL DIFENSORE (anche per rinuncia al deposito):

av. [signature]

I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
(Dott. ssa Laura Redio - Agg.)
(Dott. Paolo Storari - Sost.)

Gli Ufficiali di P.G.

[signature]
[signature]

[signature]

[signature]

[signature]



Rileggendo integralmente i verbali dei miei interrogatori e della mia presentazione spontanea ritengo necessario chiarire e puntualizzare le dichiarazioni da me fatte:

- a) nutrivo seri dubbi che vi fossero sponsor politici nigeriani dietro Energy Venture Partner (EVP, Emeka Obi) e dietro Petrol Service (Gianfranco Falcioni) entrambe le società erano sostanzialmente "vuote", così come nutrivo seri dubbi che vi fossero interessi personali dei vertici aziendali (Scaroni e Casula, rispettivamente in Italia e in Nigeria) contrari all'interesse di Eni di acquisire il blocco al miglior prezzo nel rispetto delle procedure. In sintesi Casula, con l'endorsement di Scaroni, e in un caso Scaroni stesso in prima persona, hanno provato a far lievitare artificiosamente il prezzo finale di acquisizione del blocco per permettere il pagamento dell'esorbitante "parcella" di Emeka Obi: lo stesso Casula ripetutamente si è mostrato incline ad accettare richieste di Obi che apparivano non derivanti da esigenze negoziali come ad esempio sia l'aver sottoscritto un "Confidentiality Agreement" che trasformava Obi nell'unico interlocutore di ENI sia nel aver accettato che l'intera "consideration" transitasse direttamente sui conti di EVP. I tentativi di aumentare il prezzo si concretizzarono in due azioni:
- 1) un fax proveniente dalla sua segreteria che valorizzava la quota ENI (il 50% del blocco) in 2 miliardi riportante le motivazioni di Bayphas, consulente di EVP, su carta bianca;
 - 2) ripetuti tentativi di Casula dopo l'offerta di ottobre di veicolare la pressione di Malabu per alzare il prezzo tramite lettere che riceva lui direttamente. L'unica cosa su cui Casula riuscì ad impattare fu l'arrotondamento ad un 1.300.000,00 di USD con un incremento di 40.000.000,00 di USD giustificato come unico modo per risolvere le tensioni tra Dan Etete ed Obi motivazione che successivamente fu smentita dalla causa che lo stesso Obi intraprese contro Malabu. Questo risultato è riuscito ad ottenerlo soltanto convincendo Shell ad incrementare la loro contribuzione al prezzo finale di circa 40.000.000,00 di USD. La valorizzazione fatta dalle strutture ENI del blocco, invece, non è mai stata cambiata e teneva solo in considerazione i differenti scenari fiscali.
- b) Era evidente, sin dall'inizio, che l'imposizione nella negoziazione di un terzo era esclusivamente finalizzata a fare in modo che la somma di denaro che ENI avrebbe dovuto pagare transitasse interamente dai conti di dell'intermediario fosse esso EVP o Petrol Service, così che, da un lato Malabu fosse ricattabile e condizionabile e, dall'altro, fosse generata la "provvista" necessaria a garantire e soddisfare gli interessi illeciti delle parti nascoste prima dietro EVP e dopo dietro Petrol Service:
- 1) Lo schema d'intermediazione che aveva come "perno" essenziale EVP traeva forza dalla sottoscrizione di EVP del "Confidentiality Agreement" voluto da Scaroni e firmato da Casula, ancora prima che si fosse certi della reale esistenza del mandato di Malabu ad EVP. Con tale Confidentiality agreement di fatto EVP veniva legittimata ad essere l'interlocutore esclusivo per conto di Eni con Malabu impedendo, almeno formalmente, anche

qualsiasi rapporto tra funzionari dipendenti o consulenti ENI e Malabu se non previamente autorizzati da EVP. Si trattava di una terza figura che così ha ottenuto un ruolo che il venditore sin dall'inizio non voleva riconoscergli ed ha apertamente osteggiato. EVP, di fatto, diventava lo strumento attraverso cui Scaroni e Casula potevano costringere e ricattare Dan Etete. Certamente è stata una forzatura non giustificabile in alcun modo né in base alla normale logica commerciale (unico canale di comunicazione e unico gestore dell'intera consideration) né fatta con un interlocutore senza firmare un Confidentiality Agreement con una società che non era in possesso, in quel momento, di nessun mandato formalmente accettabile da parte di Malabu. Emeka Obi non ha mai fatto mistero dell'esistenza di fortissimi rapporti personali tra lui ed il Ministro del Petrolio Nigeriano. Lui ne parlava come di una familiare;

2) Lo schema d'intermediazione che aveva come "perno" essenziale Petrol Service era palesemente più debole di quello di EVP e determinava preoccupazioni ancora maggiori la cui presenza nello schema negoziale era assolutamente ingiustificabile se non in quanto funzionale ad una ripartizione illecita delle somme che coinvolgesse altri Italiani:

- non vi era nessun documento formale, per quanto frutto di forzature, che ne legittimasse in alcun modo l'esistenza ed il ruolo;
- si trattava di un intermediario italiano, peraltro anche uno dei principali fornitori di Eni in Nigeria;
- si trattava di una persona che ricopre l'incarico istituzionale di console onorario con nomina del Ministero degli Esteri esattamente nel periodo che riguarda la parte finale delle negoziazioni dell'OPL 245. Acquisisce, infatti, i pieni poteri nel marzo del 2011 dopo la nomina dell'ottobre del 2010 grazie al contributo di Casula;

c) Il blocco OPL 245 è oggettivamente uno dei migliori blocchi ancora da sviluppare dell'off-Shore del West Africa e rappresentava per ENI un'ottima possibilità di acquisire rilevanti riserve petrolifere e di spostare il baricentro produttivo verso l'off-shore dall'on-shore, estremamente più complicato da un punto di vista politico-sociale e afflitto dal fenomeno del "bunkering". La prima richiesta economica di Dan Etete, ricevuta da Ciro Pagano, Managing Director di NAOC, per tramite di Akinmade era di un miliardo di dollari per il 40%. Lo schema prospettato da Akinmade prevedeva la presenza di altri due soci: Shell con il 50% o il 40% e Malabu rispettivamente con il 10% o il 20%. Malabu non avrebbe sostenuto alcun esborso finanziario e la quota parte degli investimenti per lo sviluppo del blocco di competenza di Malabu sarebbe stata in carico ad ENI e Shell. Tale richiesta è nella disponibilità di Ciro Pagano e in sintesi nella mia email. L'offerta finale per l'acquisto del 50% del blocco da parte dell'ENI è stata di 980.000.000,00 di USD. Tale offerta era coerente non con la prima richiesta di Malabu che non prevedeva la presenza di EVP e per alcuni più vantaggiosa per ENI:

1) Acquisiva il 50% anziché il 40% del blocco

- 2) Otteneva l'"Operatorship" al posto di Shell (con ulteriori vantaggi quantificabili in circa 100.000.000,00 così come stimato dalla dott.ssa Ranco);
- 3) Non prevedeva la presenza di Malabu con vantaggi sia economici, nessun finanziamento dei loro investimenti, sia formali difficoltà di essere in Joint Venture con una società vuota e molto discussa.
- d) Ho sempre lavorato in base alle istruzioni di De Scalzi, mio superiore gerarchico e ho sempre condiviso le sue posizioni di estrema cautela:
 - 1) A proposito del prezzo, si è sempre rifiutato di incrementarlo rispetto alla proposta iniziale di Akinmade, oltretutto coerente con le stime Aziendali interne, poiché sosteneva che qualsiasi aumento del prezzo, in particolare successivo all'offerta di ottobre, sarebbe stato interpretabile come una concessione fatta solamente per soddisfare appetiti illeciti dei mandanti di Emeka Obi e, oltretutto, non avrebbe trovato alcun fondamento nelle valutazioni tecniche economiche dell'azienda; FAB
 - 2) È sempre stato assolutamente contrario alla presenza di qualsiasi intermediazione;
 - 3) A seguito delle risultanze della "due diligence" su Malabu e a seguito dell'avvio del confronto giudiziale per la proprietà di Malabu tra azionisti "attuali" e azionisti "presunti" si è opposto all'ipotesi iniziale di un Sales Purchasing Agreement (SPA) diretto con Malabu;
 - 4) Ha sempre evitato lo scontro diretto con Paolo Scaroni (capo mio e di De Scalzi) e, all'epoca, deus ex machina di tutta l'ENI e che, notoriamente, non si era mai fatto alcun problema nel rimuovere manager che si opponessero alle sue volontà attivando anche campagne, interne ed esterne all'ENI, di comunicazione e stampa molto aggressive;
- e) In coerenza con le posizioni di De Scalzi, mio superiore gerarchico e dopo sua espressa indicazione, ho messo in atto, a volte solo, a volte di concerto con altre strutture aziendali, una serie di azioni che hanno portato:
 - All'abbandono dello schema iniziale che prevedeva uno SPA con Malabu (condizioni inaccettabili per il venditore ad esempio back-in right per NNPC, successivamente accettate nella negoziazione tramite il Governo Nigeriano);
 - Alla definizione del nuovo schema negoziale basato sui settlement agreement (infatti la riunione da cui scaturisce il nuovo schema con l'Attorney General, vide solamente me come partecipante ne Shell ne altri dipendenti ENI); CSA OK
 - All'estromissione di EVP, prima, e di Petrol Service, dopo, dal flusso di denaro; KIRIF
- f) Relativamente alla formulazione delle frasi e delle parole contenute nei verbali vorrei puntualizzare che:
 - 1) nel punto in cui riporto il mio incontro con Descalzi è stato verbalizzato "comprese le eventuali retrocessioni" la parola retrocessioni si potrebbe prestare a diverse interpretazioni mentre per me semplicemente vuol dire che se mai ci fossero state terze parti, come creditori, o manager eni, o altro noi FABR COCKE

non saremmo mai riusciti a saperlo perché sarebbe stata la stessa Malabu ad occuparsene avendo rimosso prima EVP e dopo Petrol Service;

- 2) nel punto in cui parlo di moralismo, è stato verbalizzato "accettando il fatto che una quota di denaro ENI andasse a beneficio degli sponsor politici nigeriani" non era una certezza ma un'ipotesi e un sospetto ma rimuovendo prima EVP e poi Petrol Service di fatto abbiamo eliminato i "veicoli" che potenzialmente si sarebbero potuti prestare alla creazione di provvista che sarebbe potuta essere destinata ad attività di corruzione; in sintesi non è per moralismo che li eliminiamo ma per fugare ogni dubbio sul nostro operato;
- 3) Vorrei evitare che quanto verbalizzato si prestasse all'interpretazione che io sapessi che i soldi erano destinati a politici, certo ne avevo il sospetto ma dal mio punto di vista la "rimozione" dei veicoli societari, EVP e Petrol Service, da un lato, aver mantenuta ferma la "consideration" in coerenza sia con le nostre valutazioni, nettamente inferiori a quelle del venditore (Bayphase) e sia con quanto inizialmente chiesto da Malabu tramite Akinmade, 1 mld di USD per il 40%, aver impedito che i trasferimenti di denaro avvenissero su conti di paesi con una forte difesa del segreto bancario, mi permetteva di avere la discreta certezza del fatto che noi non avessimo favorito e anzi avessimo ostacolato in tutti i modi qualsiasi accordo corruttivo. Solo successivamente ebbi le informazioni su come la consideration si suddivise e quanto in realtà si ipotizzava rimanesse a disposizione di Dan Etete.

Victor